



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 79 TFT 11

DEL 06 OTTOBRE 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 29 settembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 16/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. D'AMICO NICOLA (Presidente, all'epoca dei fatti dell'A.S.D. ACIREALE)

Sig. SPADA GIUSEPPE (Presidente, all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Sicula Leonzio)

A.S.D. ACIREALE

A.S.D. SICULA LEONZIO

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 1844/983 pf 13 14/GR/mg del 20 agosto 2015,.

- 1) il sig. D'Amico Nicola, nella qualità sopra specificata, nella stagione sportiva 2013-2014, ha violato l'art. 1 bis comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 19, comma 2 lettera a), del C.G.S., per avere sottoscritto in favore della Soc. A.S.D. Sicula

- Leonzio la lista di trasferimento dei calciatori Mirabella Angelo e Coniglio Giuseppe mentre era inibito, come accertato dalla Commissione tesseramenti con la decisione del 06.02.2014 pubblicata nel C.U. n.15/D;
- 2) Il sig. Giuseppe Spada, nella qualità sopra specificata, nella stagione sportiva 2013-2014, ha violato l'art 1 bis, comma uno, del C.G.S. per aver sottoscritto e/o comunque non aver vigilato che venisse sottoscritto con l'A.S.D. Acireale la lista di trasferimento dei calciatori Mirabella Angelo e Coniglio Giuseppe senza verificare e/o far verificare che il Presidente della Società cedente, sig. Nicola D'Amico, ne avesse i poteri, in quanto, invece risultato inibito all'epoca dei fatti. Il sig. Spada ha poi violato la medesima norma in relazione all'art.61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere successivamente consentito quale dirigente accompagnatore ufficiale la partecipazione dei predetti calciatori alla gara A.S.D. Siculo Leonzio-Comprensorio Normanno del 26.01.2014, nonché per avere già in precedenza consentito e/o comunque non impedito, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società, la partecipazione dei predetti ad altre 12 gare del Campionato di Promozione girone "C" e 5 gare della Coppa Italia Promozione nella stagione sportiva 2013-2014, come anche dedotto dalla Società Comprensorio Normanno nel proprio ricorso al Giudice Sportivo, senza che in merito la A.S.D. Siculo Leonzio espressamente contestasse alcunchè. Il tutto nonostante la posizione irregolare degli stessi calciatori, come poi accertato dalla Commissione Tesseramenti con la decisione del 06.02.2014 pubblicata nel C.U. n. 15/D che ha dichiarato invalidi dalla data di deposito il tesseramento di entrambi i calciatori.
 - 3) La A.S.D. ACIREALE, della violazione di cui all'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente all'epoca dei fatti;
 - 4) La A.S.D. SICULA LEONZIO, della violazione di cui all'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente all'epoca dei fatti

All'udienza dibattimentale odierna è comparso il difensore del sig. Giuseppe Spada e dell'A.S.D. Siculo Leonzio il quale ha chiesto in via principale il proscioglimento dei propri assistiti previa il riconoscimento del principio di buona fede e dell'incolpevole affidamento in capo ad entrambi i deferiti ed in via del tutto subordinata il minimo edittale delle sanzioni.

Non sono comparsi, benchè regolarmente convocati, il sig. Nicola D'Amico e l'A.S.D. Acireale, né gli stessi hanno fatto pervenire, nei termini, note difensive.

La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Nicola D'Amico;

Mesi dodici di inibizione a carico del sig. Giuseppe Spada

Ammenda di € 500,00 a carico della Società A.S.D. Acireale.

Ammenda di € 1.500,00 e punti 18 di penalizzazione (ex artt 17 e 18 C.G.S.) a carico della Società Siculo Leonzio.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

dalla documentazione in atti risulta, per ciò che attiene alla posizione del sig. Nicola D'Amico, presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Acireale, che l'odierno procedimento nasce dalla segnalazione fatta alla Procura Federale dalla Commissione Tesseramenti che con propria decisione del 6 febbraio 2014 pubblicata sul C.U. 15/D ebbe a dichiarare l'invalidità di una serie di tesseramenti e di trasferimenti di calciatori sottoscritti da quest'ultimo nel periodo in cui risultava inibito;

che, in ragione di questa segnalazione alla Procura Federale da parte della Commissione Tesseramenti, il sig. Nicola D'Amico e, conseguentemente, l'A.S.D. Acireale, risultano essere già stati giudicati da questo Tribunale Federale Territoriale con decisione pubblicata sul C.U. 87/TFT08 del 23.09.2014, ragion per cui non possono essere giudicati nuovamente per gli stessi fatti in virtù del principio giuridico del "ne bis in idem", con la conseguenza che questi ultimi devono essere prosciolti dall'addebito contestato.

Per ciò che attiene alla posizione del sig. Giuseppe Spada, Presidente dell'A.S.D. Sicala Leonzio all'epoca dei fatti, e dell'A.S.D. Sicala Leonzio questo Tribunale Federale Territoriale rileva che il deferimento benché unitariamente proposto riguarda tre distinte ipotesi e più precisamente:

a) per avere il sig. Giuseppe Spada in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. sottoscritto e/o comunque non vigilato che venisse sottoscritto con l'A.S.D. Acireale la lista di trasferimento dei calciatori Mirabella Angelo e Coniglio Giuseppe senza verificare e/o far verificare che il Presidente della Società cedente, sig. Nicola D'Amico, ne avesse i poteri, in quanto invece risultato inibito all'epoca dei fatti;

b) per avere il sig. Giuseppe Spada violato la norma dell'art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere successivamente consentito, quale dirigente accompagnatore ufficiale, la partecipazione dei predetti calciatori alla gara A.S.D. Sicala Leonzio-Comprensorio Normanno del 26.01.2014;

c) nonché per avere già in precedenza consentito e/o comunque non impedito, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la Società, la partecipazione dei predetti ad altre 12 gare del Campionato di Promozione girone "C" e 5 gare di Coppa Italia Promozione nella stagione sportiva 2013-2014, come dedotto dalla società Comprensorio Normanno nel proprio ricorso al Giudice Sportivo senza che in merito la A.S.D. Sicala Leonzio espressamente contestasse alcunché.

Ciò posto, riservandosi ogni valutazione sui punti a) e b), per quanto attiene la fattispecie rubricata sub capo c) questo Tribunale Federale Territoriale rileva che la Procura Federale ritiene raggiunta la prova dell'utilizzo dei predetti due calciatori in 12 gare di campionato ed in 5 gare di Coppa Italia in virtù del principio processualcivilistico di non contestazione per non avere l'A.S.D. Sicala Leonzio specificatamente contestato tale affermazione riportata nel reclamo proposto dalla Società Comprensorio Normanno avverso il risultato della gara Sicala Leonzio-Comprensorio Normanno del 26.01.2014.

Tale assunto a parere di questo T.F.T. non è condivisibile sotto un duplice profilo.

Innanzitutto il principio processualcivilistico codificato nel 1° comma dell'art. 115 del c.p.c. ha valore solo fra i soggetti del rapporto processuale in essere e non può essere esteso a situazioni diverse, per cui non incombeva alla A.S.D. Sicala Leonzio alcun obbligo di specifica contestazione non essendovi sub iudice altre gare se non quella specifica disputata con la reclamante.

Sotto altro profilo non può non rilevarsi ove si dovesse ammettere, per assurdo, l'applicazione del principio di non contestazione, che l'affermazione della reclamante non solo è del tutto generica ma non è, peraltro, accompagnata da una concreta descrizione delle gare in cui detti calciatori sarebbero stati inseriti, per cui essa risulta pure inutile perché da un lato non mette il resistente nelle condizioni di potersi difendere, con la conseguenza che in capo ad esso non sorge alcun obbligo di specifica contestazione, mentre dall'altro non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere (Cfr. Cassazione Civile Sezione III 30/06/2015 n.13328).

In ragione delle superiori considerazioni questo Tribunale Federale Territoriale al fine di assumere ogni e qualsiasi decisione dispone la sospensione del presente procedimento limitatamente alla posizione del sig. Giuseppe Spada, presidente, all'epoca dei fatti

dell'A.S.D. Sicula Leonzio e, conseguentemente, quello a carico dell'A.S.D. Sicula Leonzio e, ai sensi dell'art. 34 comma 4 C.G.S., demanda alla Procura Federale di accertare analiticamente: a) in quale gare di campionato e di Coppa Italia (S.S. 2013–2014) sono stati inseriti in distinta i calciatori Coniglio Giuseppe e Mirabella Angelo; b) in quale gare gli stessi sono stati effettivamente utilizzati; c) in caso di loro effettiva utilizzazione, quale risultato utile abbia conseguito la società A.S.D. Sicula Leonzio.

Ritenuto che nella fattispecie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 38 comma 5 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., dispone la sospensione del termine di estinzione del procedimento disciplinare nei confronti del sig. Giuseppe Spada e della A.S.D. Sicula Leonzio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

- 1) Proscioglie il sig. Nicola D'Amico e la A.S.D. Acireale da quanto addebitatogli per essere già stati giudicati per i medesimi fatti;
- 2) Dispone la sospensione del presente procedimento, rinviandolo a data destinarsi, nei confronti del sig. Giuseppe Spada e della A.S.D. Sicula Leonzio al fine di consentire alla Procura Federale di eseguire i seguenti accertamenti: a) in quale gare di campionato e di Coppa Italia (S.S. 2013–2014) sono stati inseriti in distinta i calciatori Coniglio Mattia Giuseppe e Mirabella Angelo; b) in quale gare gli stessi sono stati effettivamente utilizzati; c) in caso di loro effettiva utilizzazione, quale risultato utile abbia conseguito la A.S.D. Sicula Leonzio;
- 3) Visto l'art. 38 comma 5 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., dispone la sospensione del termine di estinzione del procedimento disciplinare nei confronti del sig. Giuseppe Spada e della A.S.D. Sicula Leonzio.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 06 ottobre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 17/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CARMELO PUGLISI (Presidente della A.S.D. Lineri Misterbianco all'epoca dei fatti)

Sig. GIUSEPPE DI PIETRO (Allenatore)

A.S.D. LINERI MISTERBIANCO

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 1789/2 pf15-16/AV/mf del 17 agosto 2015, il sig. Carmelo Puglisi quale Presidente della A.S.D. Lineri Misterbianco, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione agli art. 38 e 66 punto 2 delle N.O.I.F., nonché in relazione alle disposizioni emanate con il C.U. n° 1 s.s. 14/15 della L.N.D., per avere consentito la partecipazione della squadra juniores nelle tre partite di campionato Città di Catania/Lineri del 8/4/2015,

Lineri/Serradifalco del 16/4/2015 e Lineri/Città di Catania del 1/4/2015, senza la presenza di un allenatore regolarmente abilitato da parte del settore tecnico della F.I.G.C., affidando così la medesima squadra al sig. Giuseppe Di Pietro, che, sebbene indicato in distinta quale allenatore, risultava sprovvisto del prescritto titolo.

Con la medesima nota la Procura Federale ha inoltre deferito a questo Tribunale Territoriale il sig. Giuseppe Di Pietro, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione agli art. 38 e 66 punto 2 delle N.O.I.F., nonché in relazione alle disposizioni emanate con il C.U. n° 1 s.s. 14/15 della L.N.D., per avere partecipato quale allenatore della squadra juniores nelle suindicate gare pur non essendo in possesso del titolo abilitativo previsto dal regolamento del settore tecnico della F.I.G.C. e la A.S.D. Lineri Misterbianco per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata agli altri soggetti deferiti.

Le parti deferite, ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, ad eccezione del sig. Giuseppe Di Pietro il quale ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito a suo carico essendo dipeso il mancato tesseramento, a suo dire, dalla società.

Il rappresentante della Procura Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale per quanto alla posizione del sig. Di Pietro Giuseppe, ed ha insistito nel deferimento per le altre parti chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Carmelo Puglisi;
ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Lineri Misterbianco.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare suindicate del Campionato juniores il sig. Giuseppe Di Pietro è stato iscritto in distinta quale allenatore della compagine della A.S.D. Lineri Misterbianco. Tale circostanza è stata poi confermata dallo stesso sig. Di Pietro, che, con nota difensiva del 30/7/2015 indirizzata alla Procura Federale, ha addebitato alla Società la mancata formalizzazione della posizione, precisando tuttavia di essere in possesso della qualifica di allenatore di base (cod. 45.629). Quest'ultima circostanza, verificata anche in questa sede, comporta l'assunzione di declaratoria di incompetenza di questo Tribunale Federale Territoriale a giudicare il predetto tecnico, non trattandosi di infrazione inerente all'attività agonistica. Gli atti del procedimento vanno quindi rimessi, nello specifico, alla Commissione disciplinare del Settore Tecnico, competente ex art. 39 punto 2 del regolamento del Settore Tecnico.

Gli accertamenti effettuati in sede istruttoria hanno comunque evidenziato che il sig. Di Pietro non risultava tesserato per la A.S.D. Lineri Misterbianco, all'epoca dello svolgimento delle gare indicate, con la conseguenza che, sulla fattispecie così individuata, possono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti indicati come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi la sanzione della inibizione per mesi due a carico del sig. Carmelo Puglisi (Presidente della A.S.D. Lineri Misterbianco all'epoca dei fatti) e dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della A.S.D. Lineri Misterbianco.

Gli atti del procedimento vanno inoltre rimessi alla Commissione disciplinare del Settore Tecnico, competente ex art. 39 punto 2 del regolamento del Settore Tecnico, riguardo alle violazioni contestate al tecnico sig. Giuseppe Di Pietro.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 06 ottobre 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**